

REGOLAMENTO (CEE) N. 280/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89 (*), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/92 (*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cam-

bio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 29 gennaio al 4 febbraio 1992 per la dracma greca inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili in Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1641/91 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(*) GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

(*) GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

(*) GU n. L 25 del 3. 2. 1992, pag. 1.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.